

APPENDICE A

*Regolamento Tipo per l'applicazione della Tari tributo puntuale (TTP) nella
Regione Emilia-Romagna*

*In Appendice sono descritti sinteticamente due possibili orientamenti per la determinazione della quota variabile della
Tari tributo puntuale.*

1° ipotesi

Tale approccio permette di valorizzare il minor numero di conferimenti rispetto ad un valore massimo predeterminato in sede di preventivo, attraverso il riconoscimento a conguaglio di una riduzione della tassa proporzionale ai conferimenti non effettuati, e fatta salva l'attribuzione di un numero minimo di conferimenti, come nel caso della tariffa corrispettiva. L'entità della riduzione applicabile è predeterminata e dipende dall'ampiezza della forbice (tra conferimenti massimi e minimi) definita in sede di approvazione delle tariffe dal singolo ente impositore. In caso di superamento dei conferimenti massimi previsti in sede di preventivo, in fase di conguaglio, si prevede comunque l'attribuzione in TTP dei costi relativi alla parte eccedente.

Il sistema presuppone quindi l'individuazione di un costo unitario per ogni singolo vuotamento; tale costo viene utilizzato sia per quantificare l'importo dovuto in sede preventiva, sia l'importo massimo della riduzione applicabile, sia la parte aggiuntiva della tassa in caso di conferimenti superiori al massimo preventivato.

In sede di calcolo della TTP dovuta a preventivo, si tiene conto di due diversi parametri che rappresentano rispettivamente i conferimenti minimi, comunque attribuiti in TTP, a prescindere dal numero effettivo di conferimenti, e i conferimenti massimi, che corrispondono ai conferimenti attribuiti per la determinazione preventiva dell'importo della quota variabile.

Il numero di vuotamenti obbligatori è determinato per le utenze domestiche anche considerando il numero degli occupanti e per le utenze non domestiche della natura dell'attività svolta e/o della dotazione minima attribuita.

In sede di conguaglio:

- qualora i conferimenti effettivi (misurati) siano inferiori al valore massimo preventivato ma superiore ai minimi, sarà riconosciuta una riduzione proporzionale ai conferimenti non effettuati sulla base dell'importo unitario (euro/litro – euro/vuotamento) della frazione oggetto di misurazione;
- qualora i conferimenti effettivi (misurati) siano inferiori ai conferimenti minimi, sarà riconosciuta, come nel caso precedente, una riduzione proporzionale ai conferimenti non effettuati della frazione oggetto di misurazione fino ad un importo massimo (della riduzione) determinato dal prodotto tra l'importo unitario (euro/litro – euro/vuotamento) della frazione oggetto di misurazione e la differenza tra litri/vuotamenti massimi e minimi;
- qualora i conferimenti effettivi (misurati) siano superiori ai conferimenti massimi determinati in sede di calcolo della tariffa dovuta a preventivo, sarà addebitato, oltre alla quota variabile preventivata, anche il costo dei vuotamenti aggiuntivi, determinato come il prodotto tra l'importo unitario (euro/litro – euro/vuotamento) della frazione oggetto di misurazione e il numero di litri/vuotamenti effettuati oltre il massimo;
- al fine di disincentivare l'abbandono e il “turismo dei rifiuti”, nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di vuotamenti del rifiuto urbano residuo nel corso dell'anno, sarà addebitata, oltre alla quota fissa, la quota variabile determinata a partire dai vuotamenti massimi previsti, salvo la possibilità di prova contraria da parte del contribuente.

2° ipotesi

Tale approccio è basato su una tariffazione calibrata sui vuotamenti minimi obbligatori previsti per l'utenza domestica e non domestica, con addebito a conguaglio dei vuotamenti aggiuntivi rispetto ai minimi addebitati in via ordinaria.

In sede di calcolo della TTP dovuta a preventivo, si tiene conto dei conferimenti minimi, comunque attribuiti in TTP, a prescindere dal numero effettivo di conferimenti che saranno effettuati. Il numero di vuotamenti obbligatori è determinato per le utenze domestiche anche considerando il numero degli occupanti e per le utenze non domestiche della natura dell'attività svolta e/o della dotazione minima attribuita.

In sede di conguaglio:

- qualora i conferimenti effettivi (misurati) siano inferiori ai conferimenti minimi, saranno comunque attribuiti i conferimenti minimi deliberati in sede di approvazione delle tariffe. In tal caso non sarà pertanto necessario procedere al conguaglio;
- qualora i conferimenti effettivi (misurati) siano superiori ai conferimenti minimi, sarà addebitato, oltre alla quota variabile preventivata, anche il costo dei vuotamenti aggiuntivi, determinato come il prodotto tra l'importo unitario (euro/litro – euro/vuotamento) della frazione oggetto di misurazione e il numero di litri/vuotamenti effettuati oltre il minimo;
- al fine di disincentivare l'abbandono e il “turismo dei rifiuti”, nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di vuotamenti del rifiuto urbano residuo nel corso dell'anno, sarà addebitata, oltre alla quota fissa, la quota variabile determinata a partire dai vuotamenti minimi previsti maggiorati del *[specificare la %]*, salvo la possibilità di prova contraria da parte del contribuente.